

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norma, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;

Occupazione di aree e spazi pubblici;

Acque interne;

Quiete pubblica e privata;

Protezione e tutela degli animali;

Esercizi pubblici.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:

Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;

I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

Le acque interne;

I monumenti;

Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;

Gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento.

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 5

Sanzioni

La violazione di disposizione del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del regolamento comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel quale caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguono danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Titolo II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 6

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato: manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi

manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;

collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

lasciare acceso il motore dei veicoli in sosta;

produrre esalazioni nauseabonde che creino nocimento alla collettività;

gettare bottiglie, lattina, carta ed altri oggetti al di fuori degli appositi contenitori;

fare schiamazzi e disturbare la quiete pubblica.

Art. 7 **Altre attività vietate**

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle pareti sottostanti del fabbricato;

procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento; è comunque vietato compiere tali attività lungo il lato strada degli edifici; lungo il lato interno degli edifici stessi è consentito di norma fra le ore 9.00 e le ore 11.00, salvo disposizioni più restrittive presenti nei regolamenti condominiali;

procedere a stendere i panni lungo il lato strada degli edifici;

utilizzare in luogo pubblico o aperto al pubblico, bombolette spray contenenti "stelle filanti, coriandoli, neve" o simili;

disperdere in luogo pubblico o aperto al pubblico, in occasione di matrimoni, coriandoli, petali, riso o qualsivoglia materiale che possa insudiciare il suolo;

affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico, in occasione di matrimoni, cartelli di qualunque materiale o formato che rimandino alla cerimonia;

Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere i panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Il Sindaco potrà autorizzare, previa richiesta scritta, quanto previsto al comma 1 lettera g), dietro corresponsione degli eventuali oneri per la pulizia straordinaria del suolo;

Art. 8

Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Art. 9

Rifiuti

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono depositarsi all'interno dei contenitori all'uopo destinati ed ai fini della raccolta dovranno essere rispettate le condizioni previste dal contratto di servizio in atto fra il Comune e l'azienda incaricata.

Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi,

In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o preso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Qualora vengano firmati accordi con Associazioni od Enti per la tutela dell'igiene pubblica dell'ambiente e del territorio, il Sindaco con apposito atto potrà autorizzare i soggetti di cui sopra ad irrogare sanzioni in base ai regolamenti comunali.

Art. 10 **Sgombero neve**

Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori

I proprietari, Amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque titolo destinati devono provvedere, secondo le rispettive competenze, allo sgombero della neve dal tratto di pertinenza del marciapiedi.

Sezione II **Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale**

Art. 11 **Manutenzione delle facciate degli edifici**

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

I proprietari dei fondi commerciali o di rilevanza economica sfitti ubicati in città, dovranno: pulire le saracinesche e soprattutto togliere gli eventuali rifiuti accumulatisi e gettati attraverso le serrande, all'interno degli immobili;

oscurare le vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie del centro;

rimuovere le insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

tenere pulite le vetrine conservandole libere sia sull'esterno che sull'interno da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornale e simili, anche se fatti da terzi, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e dell'offerta di vendita o locazione del fondo.

Art. 12 **Tende su facciate di edifici**

È consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

L'autorizzazione è rilasciata su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

Sezione III **Disposizioni particolari di salvaguardia del verde**

Art. 13 **Divieti**

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

danneggiare la vegetazione;

procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

calpestare le aiuole;

calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Art. 14 **Disposizioni sul verde privato**

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Titolo III
Occupazione di aree e spazi pubblicitari

Sezione I
Disposizioni generali e specificazioni

Art. 15
Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

le aree e lo spazio di dominio pubblico;

le aree e lo spazio di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;

i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

le aree di proprietà privata non recintate confinanti con pubbliche vie.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulle compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

La disciplina dettata dal regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 16
Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 15 si distinguono in :
occasionalità: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso e benefico:

temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro ovvero non vi rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico e lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliare, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Sezione II

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 17

Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree e spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere autorizzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 18

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine) deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione può essere data a mezzo telefono o telefax nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 19
Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 20
Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per l'uso speciale e relative attrezzature, utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio Tecnico Comunale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Accertato che nulla osti, l'Ufficio Tecnico Comunale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra copia, pure vistata, al competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 21
Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 22
Occupazioni per comizi e raccolte di firme

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 15, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Titolo IV Tutela delle quiete pubblica e privata

Art. 23 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità delle attività esercitate con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 24 Lavoro notturno

Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6; nelle zone residenziali il limite delle predette attività è fissato tra le ore 20,30 e le ore 8,00.

L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Quando, per la natura dell'attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali e delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 25 Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni o rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 26 **Circoli privati**

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 2.

Art. 27 **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20, nei giorni feriali, e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20, nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 28 **Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 29 **Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Titolo V **Mantenimento, protezione e tutela degli animali**

Art. 30
Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. È vietata la detenzione per lunghi periodi su balconi e terrazzi di qualsiasi animale domestico e d'affezione.

Art. 31
Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, lett. b) del regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve durarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 32
Divieti specifici

1. A rispetto e tutela degli animali è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato, in tutto il territorio comunale, utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.
3. Potranno essere autorizzate, nel rispetto delle norme nazionali vigenti, manifestazioni che prevedano l'utilizzo di equidi purchè si tratti esclusivamente di spettacoli finalizzati alla conoscenza, al consolidamento ed alla diffusione del rapporto uomo-cavallo

Art. 33
Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 34
Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di cani di far tatuare gli stessi o di dotarli del prescritto microchip.

2. I cani devono essere sempre condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il controllo costante del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi o nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di un cane in luoghi pubblici o privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti solidi urbani. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 35

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 36

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

Titolo VI

Norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili

Art. 37

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu e prezzi.

Art. 38
Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 39
Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore.

Titolo VIII
Norme transitorie e finali

Art. 40
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 5 dicembre 1934 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti di provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.